

**COMUNE DI JESI**  
**(Provincia di Ancona)**



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA**  
**TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

## Sommario

Art. 1 - Oggetto.....	3
Art. 2 - Presupposto.....	3
Art. 3 - Soggetti passivi.....	3
Art. 4 – Classificazione rifiuti.....	3
Art. 5 - Locali ed aree tassabili.....	4
Art. 6 - Esclusioni.....	5
Art. 7 - Superfici per l'applicazione della TARI.....	6
Art. 8 - Inizio e cessazione della TARI.....	6
Art. 9 - Metodi di applicazione della tariffa.....	7
Art. 10 - Tariffe.....	7
Art. 11 - Approvazione delle tariffe.....	8
Art. 12 - Classi di contribuenza.....	8
Art. 13 - Particolari applicazioni della tariffa.....	9
Art. 14 - Tariffa giornaliera.....	9
Art. 15 - Riduzioni tariffarie per utenze domestiche.....	10
Art. 16 - Riduzioni tariffarie per utenze non domestiche.....	10
Art. 17 - Agevolazione per avvio al recupero di rifiuti urbani (D.Lgs. 116/2020).....	12
Art. 18 – Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta .....	13
Art. 19 - Riduzioni per servizio limitato.....	14
Art. 20 - Applicabilità e cumulo di riduzioni.....	14
Art. 21 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione.....	14
Art. 22 - Versamenti.....	15
Art. 23 - Accertamento.....	16
Art. 24 - Rimborsi.....	17
Art. 25 - Importi minimi.....	17
Art. 26 – Calcolo degli interessi.....	17
Art. 27 - Trasparenza.....	17
Art. 28 - Entrata in vigore e norme di rinvio .....	18

## **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina la Tassa sui Rifiuti (TARI), diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in attuazione dell'art. 1 commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.

## **Art. 2 - Presupposto**

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

## **Art. 3 - Soggetti passivi**

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

## **Art. 4 – Classificazione rifiuti**

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
  - a i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  - b i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;
  - c i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  - d i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
  - f i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;

- g I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
- 3 Sono rifiuti speciali:
- a i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
  - b i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
  - c i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
  - d i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
  - e i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
  - f i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
  - g i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
  - h i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
  - i i veicoli fuori uso.
- 4 Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

#### **Art. 5 - Locali ed aree tassabili**

1. La TARI è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
2. La superficie tassabile dei locali delle unità immobiliari a destinazione ordinaria è misurata sull'area calpestabile considerando il filo interno dei muri con esclusione di quella parte con altezza inferiore a 1,8 metri.
3. La superficie degli elementi di collegamento verticale, quali scale e simili, interni alle unità immobiliari, sono computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero dei piani collegati.
4. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,5 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate al metro quadrato.
5. Si considerano locali tassabili, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione d'uso.
6. Sono così considerati locali ed aree tassabili, in via esemplificativa:
  - a. tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, cantine, ecc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio (rimesse, autorimesse, ecc.);
  - b. tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali per l'esercizio di arti e professioni;
  - c. tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori di artigiani;
  - d. tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi o posteggi al mercato coperto;

- e. tutti i vani principali, secondari ed accessori di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali;
- f. tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a circoli privati, a sale per giochi e da ballo, a discoteche ed altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- g. tutti i vani principali, secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune;
- h. tutti i vani principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi di autorimesse e di autoservizi, di autotrasporti, di agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;
- i. tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale di aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) di collegi, istituti di educazione, di associazioni, tecnico economiche e di collettività in genere;
- j. tutti i vani di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva, sindacale, ricreativa, di enti di assistenza, di caserme, stazioni, ecc.;
- k. i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere;
- l. le aree adibite a distributori di carburante corrispondenti all'area della proiezione al suolo della pensilina più la parte destinata alla manutenzione e pulizia degli automezzi. I locali e le aree scoperte con destinazione d'uso diversa da quella specifica della stazione di servizio, saranno comprese nella categoria a cui appartiene l'attività esercitata in tali locali o su tali aree;
- m. le aree scoperte delle utenze non domestiche (a titolo esemplificativo utilizzate come deposito, esposizione ecc...) con esclusione delle zone destinate al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- n. le aree adibite a sala da ballo all'aperto, intendendosi per tali tutte le superfici comunque utilizzate per l'esercizio di tali attività.

## **Art. 6 - Esclusioni**

1. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (art.1 comma 641 L. 147/2013).
2. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella dichiarazione originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione, quali:
  - a. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
  - b. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti qualora utilizzata dai medesimi, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
  - c. locali ed aree non utilizzati e non predisposti all'uso. I locali destinati ad abitazione si considerano non predisposti all'uso se privi di mobili e suppellettili o non allacciati ad almeno due dei servizi a rete (gas, acqua, luce). In tal caso, l'esenzione decorre dalla presentazione della denuncia ovvero dal distacco della seconda utenza, se documentato. I locali e le aree a destinazione diversa dalle abitazioni si considerano non predisposti all'uso se privi di arredamento, impianti, attrezzature, e comunque quando non risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi. In tal caso, l'esenzione decorre dalla presentazione della denuncia;
  - d. locali e fabbricati, escluso la casa di abitazione, utilizzati esclusivamente per l'esercizio delle attività agricole (stalle e ricovero per animali, fienili, silos, magazzini di cereali e fitofarmaci, superfici occupate da macchine agricole);
  - e. la parte delle unità immobiliari con altezza inferiore a 1,8 metri;
  - f. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori fino alla

data di inizio detenzione, qualora gli occupanti dichiarino di dimorare in altra unità abitativa anche al di fuori del perimetro comunale;

g. le superfici di balconi e terrazzi;

h. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli per le utenze non domestiche.

3. Non sono inoltre soggetti alla TARI:

a. i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti interni al servizio svolto in regime di privativa comunale;

b. edifici e loro parti adibiti a qualsiasi culto, nonché i locali strettamente connessi all'attività di culto, con esclusione in ogni caso degli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto in senso stretto;

c. i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista da norme di legge vigenti;

d. le superfici produttive di rifiuti speciali utilizzate dalle utenze non domestiche, come disciplinato dal successivo art. 16.

4. Sono inoltre esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile o di accordi internazionale riguardanti organi di Stati Esteri.

5. Per eventuali situazioni non contemplate nei commi precedenti si utilizzano criteri di analogia.

### **Art. 7 - Superfici per l'applicazione della TARI**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 della L. 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 (art.1 comma 645 L. 147/2013).

2. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (art.1 comma 646 L. 147/2013).

3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile (art.1 comma 648 L. 147/2013).

### **Art. 8 - Inizio e cessazione della TARI**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui cessa.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione (a titolo esemplificativo non è sufficiente la sola cancellazione della residenza).

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 21 ("Dichiarazioni") decorrendo altrimenti dalla data di efficacia della dichiarazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
5. Le variazioni anagrafiche relative alla composizione del nucleo familiare hanno effetto a decorrere dalla data di effettiva variazione.
6. Per le cessazioni si procederà di regola con rimborso nei termini di legge.
7. Fermo restando il termine di scadenza della dichiarazione di cui al successivo art. 21, qualora le variazioni e/o cessazioni vengano tempestivamente comunicate all'ufficio, il conteggio del tributo potrà essere effettuato in misura conforme alla nuova situazione già in corso d'anno.

### **Art. 9 - Metodi di applicazione della tariffa**

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tariffaria (art.1 comma 650 L. 147/2013).
2. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (art.1 comma 651 L. 147/2013).

### **Art. 10 - Tariffe**

1. La TARI è determinata dal Comune sulla base del piano finanziario ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 158/99 ed è applicata secondo le modalità dei successivi articoli.
2. Le tariffe sono determinate secondo i principi stabiliti dal DPR 158/99 e s.m.i., seguendo i criteri adottati dal presente regolamento e le modalità indicate nelle disposizioni tecniche di cui all'allegato B, per unità di superficie dei locali ed aree ed in base alle singole categorie o fasce di contribuenza.
3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (art.1 comma 654 L. 147/2013).
4. Le singole utenze soggette a TARI, sono raggruppate in diverse classi o fasce di contribuenza in base alla quantità dei rifiuti prodotti secondo i criteri dettati dal D.P.R. 158/99, come modificato dall'art. 58-quinquies del D.L. n. 124/2019.
5. Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo la tariffa applicata è quella per le utenze con numero DUE componenti (il nucleo familiare medio del Comune di Jesi al 31.12.2020 è composto da n. 2,23 componenti).
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o

comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

### **Art. 11 - Approvazione delle tariffe**

1. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine previsto dalle norme di legge, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

### **Art. 12 - Classi di contribuenza**

1. Le tariffe predisposte, in attuazione dei citati criteri di commisurazione hanno determinato la seguente classificazione delle categorie di utenza domestica:

<b>CLASSE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
Uda01	Abitazioni domestiche occupate da 1 componente
Uda02	Abitazioni domestiche occupate da 2 componenti
Uda03	Abitazioni domestiche occupate da 3 componenti
Uda04	Abitazioni domestiche occupate da 4 componenti
Uda05	Abitazioni domestiche occupate da 5 componenti
Uda06	Abitazioni domestiche occupate da 6 o più componenti
Udp01	Pertinenze domestiche occupate da 1 componente
Udp02	Pertinenze domestiche occupate da 2 componenti
Udp03	Pertinenze domestiche occupate da 3 componenti
Udp04	Pertinenze domestiche occupate da 4 componenti
Udp05	Pertinenze domestiche occupate da 5 componenti
Udp06	Pertinenze domestiche occupate da 6 o più componenti

2. Le tariffe predisposte, in attuazione dei citati criteri di commisurazione hanno determinato la seguente classificazione delle categorie di utenza non domestica:

<b>CLASSE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
und01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
und02	Cinematografi e teatri
und03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
und04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
und05	Stabilimenti balneari
und06	Esposizioni, autosaloni
und07	Alberghi con ristorante
und08	Alberghi senza ristorante
und09	Case di cura e riposo
und10	Ospedali
und11	Uffici, agenzie
und12	Banche, istituti di credito e studi professionali
und13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
und14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
und15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato



und16	Banchi di mercato beni durevoli
und17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
und18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
und19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
und20	Attività industriali con capannoni di produzione
und21	Attività artigianali di produzione beni specifici
und22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
und23	Mense, birrerie, hamburgerie
und24	Bar, caffè, pasticceria
und25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
und26	Plurilicenze alimentari e/o miste
und27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
und28	Ipermercati di generi misti
und29	Banchi di mercato generi alimentari
und30	Discoteche, night club

### **Art. 13 - Particolari applicazioni della tariffa**

1. Per i locali e le costruzioni adibiti ad usi diversi da quelli sopra indicati, si applica la tariffa stabilita per la voce rispondente all'uso effettuato utilizzando il criterio di analogia.
2. Per gli immobili destinati a civili abitazioni in cui è svolta, in via permanente un'attività economica e/o professionale, si applica la tariffa prevista per la specifica attività o per la voce più corrispondente all'utilizzazione, commisurata alla superficie dei locali all'uopo destinati.
3. Quando, nel caso di più usi, risulta impossibile discriminare le superfici ad essi adibiti, per promiscuità d'uso e/o per usi alternati in periodi diversi e per qualsiasi altro motivo, si applica la tariffa sulla base della tariffa prevista per l'uso prevalente.
4. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (art.1 comma 655 L. 147/2013).

### **Art. 14 - Tariffa giornaliera**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare (art.1 comma 662 L. 147/2013).
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento (art.1 comma 663 L. 147/2013).
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche

ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa (art.1 comma 664 L. 147/2013).

5. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale (art.1 comma 665 L. 147/2013).
6. In caso di occupazione abusiva la TARI è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso, e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in quanto compatibili.
7. Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione o detenzione temporanea, fermo restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche dal vigente regolamento dei servizi di smaltimento rifiuti.
8. Si considerano produttive nell'ambito dei rifiuti ai fini della TARI disciplinata dal presente articolo le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folkloristiche, sagre, fiere, circhi e simili) nonché quelle poste in opera per l'esercizio di un'attività commerciale in forma ambulante non ricorrente.

#### **Art. 15 - Riduzioni tariffarie per utenze domestiche**

1. La TARI è ridotta per:
  - a) utenze domestiche che effettuano la pratica dell'autocompostaggio di cui all'apposito regolamento comunale per la gestione del compostaggio: riduzione del 15%;
  - b) abitazioni con presenza nel nucleo familiare di soggetto con invalidità civile al 100% o in situazione di handicap grave permanente (art. 3, comma 3 L. 104/92): riduzione 30%;
  - c) abitazioni con presenza nel nucleo familiare di uno o più bambini di età non superiore a tre anni, a fronte dell'acquisto di uno o più corredi di pannolini lavabili e riutilizzabili dell'importo minimo di 50,00 euro: riduzione del 15%. Il requisito dell'età non superiore a tre anni deve sussistere al momento dell'acquisto. La riduzione è concessa su presentazione di apposita richiesta, alla quale deve essere allegata la documentazione (scontrino "parlante" o fattura) indicante: i) la descrizione del bene acquistato; ii) l'importo pagato; iii) la data dell'acquisto; iv) l'identità del soggetto acquirente (che deve essere un componente del nucleo familiare beneficiario). La riduzione decorre dalla data dell'acquisto, ha durata pari ad un anno e può essere rinnovata, sempre su richiesta, se si ripetono le condizioni per averne diritto.
2. Le suddette riduzioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione previa presentazione della dichiarazione o dell'apposita richiesta entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di riferimento. Ai fini del riconoscimento della riduzione di cui alla lettera a) l'obbligo dichiarativo s'intende assolto con il compimento dell'*iter* procedurale previsto dal regolamento comunale per la gestione del compostaggio. Le riduzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

#### **Art. 16 - Riduzioni tariffarie per utenze non domestiche**

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile a TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. La produzione di rifiuti s'intende continuativa quando non è saltuaria né occasionale ed è strettamente connaturata allo svolgimento dell'attività produttiva di rifiuti speciali; essa s'intende inoltre prevalente quando la presenza umana determina la formazione

di una quantità non apprezzabile di rifiuti urbani. È, in ogni caso, onere del contribuente fornire i dati relativi alla determinazione delle superfici da escludere, denunciando altresì ogni eventuale successiva variazione nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione.

2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, laddove risultasse difficoltoso delimitare la predetta superficie non tassabile, a causa di particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione forfetaria della superficie interamente utilizzata dall'utenza non domestica, da applicarsi in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali.

1) Lavorazioni meccaniche in genere (industriali, artigianali: fabbri - tornitori - carpentieri), gommisti	50 %
2) Autocarrozzerie, impianti di verniciatura in genere, vulcanizzatori, produzione materie plastiche e gomma	30 %
3) Autofficine in genere, elettrauto, idraulici, tipolitografie e simili	25 %
4) Falegnamerie, restauratore mobili e corniciai, vetrerie, lavorazione vimini e giunco, produzione imballaggi (legno e cartone), materiali di recupero non ferrosi	20 %
5) Riparazione installazione radio - TV elettrodomestici, elettricisti, frigoristi	20 %
6) Produzione abbigliamento in genere (maglifici, pelletterie, pelliccerie, sartorie), tomaifici, calzolai, arrotini, tappezzeri	20 %
7) odontotecnici, dentisti, veterinari, laboratori analisi	20 %
8) Produzioni alimentari in genere (panifici, pastifici)	15 %
9) Barbieri, parrucchieri, estetiste, laboratori di toelettatura animali	15 %
10) Lavanderie, tintorie, stirerie	15 %

3. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.
4. Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente (art.1 comma 659 L. 147/2013), risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività: riduzione 30%.
5. Per i locali, diversi dalle abitazioni, detenuti da soggetti che hanno cessato la propria attività, viene riconosciuta, su richiesta, una riduzione pari al 50% della tariffa applicata per la categoria "magazzino", qualora i medesimi locali vengano utilizzati esclusivamente come deposito di macchinari ed impianti non in uso.
6. Ai produttori di rifiuti urbani avviati al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, è concessa una riduzione della parte variabile della tariffa. Tale riduzione è pari al 20%, al 40% oppure al 60% se il rapporto percentuale tra la quantità documentata di rifiuti non conferita al servizio pubblico e la quantità potenziale di rifiuti producibile in base al coefficiente assegnato alla tipologia di attività per l'attribuzione della parte variabile della tariffa supera, rispettivamente, la soglia del 20%, del 40% oppure del 60%. Con il termine riciclo, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006, s'intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini (incluso il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento). La riduzione è riconosciuta su richiesta dell'utente che deve presentare annualmente, entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione, la documentazione di cui al presente comma.

7. Ai sensi dell'art. 1, comma 649, della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., non sono soggetti a TARI i magazzini di materie prime o merci, a condizione che sussistano, congiuntamente, le seguenti condizioni:
  - a) essi devono essere funzionalmente, totalmente ed esclusivamente asserviti ad attività produttive di rifiuti speciali, tra quelle elencate al comma 2, che diano luogo all'esclusione dalla tassazione ai sensi del comma 1;
  - b) essi non devono essere collegati ad altre utenze produttive di rifiuti urbani né accogliere beni di altra natura, neppure parzialmente.
8. Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui ai precedenti commi è indispensabile che il contribuente presenti apposita richiesta nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione, anche al fine di consentire al Comune di verificare con tempestività l'esistenza dei presupposti per il loro riconoscimento.
9. In caso di agevolazioni concesse a fronte della produzione di rifiuti speciali, la suddetta richiesta deve contenere: a) la documentazione comprovante la produzione e la quantità di tali rifiuti nonché il loro smaltimento o trattamento in conformità alla normativa vigente (formulari trasporto rifiuti e/o comunicazione annuale dei rifiuti c.d. "MUD"); b) planimetrie che evidenzino l'eventuale parte di superficie da escludere, descrivendo nel dettaglio la tipologia di attività svolta in ciascuna porzione.
10. Agli asili nido che utilizzano pannolini lavabili e riutilizzabili è riconosciuta una riduzione del 15% della tariffa unitaria; ciò a condizione che, all'atto della richiesta di riduzione, almeno un sesto dei bambini frequentanti utilizzi tali pannolini e che tale circostanza sia adeguatamente documentabile. La misura della riduzione è elevata al 30% se l'utilizzo è esteso ad almeno un terzo dei bambini. La riduzione è concessa su presentazione di apposita richiesta, alla quale deve essere allegata la documentazione comprovante l'acquisto ed il corretto trattamento igienico-sanitario dei pannolini. La riduzione decorre dalla data della richiesta, ha durata pari ad un anno e può essere rinnovata, sempre su richiesta, sussistendo le condizioni per averne diritto.
11. Ai produttori di rifiuti derivanti da attività di ristorazione o somministrazione di cibi che abbiano attivato la pratica dell'autocompostaggio di cui all'apposito regolamento comunale per la gestione del compostaggio, è concessa una riduzione pari al 15% della tariffa unitaria. La stessa riduzione è riconosciuta alle utenze non domestiche operanti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche che abbiano avviato la pratica dell'autocompostaggio per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose, sempre in conformità al predetto regolamento. Ai fini del riconoscimento della riduzione, l'obbligo dichiarativo s'intende assolto con il compimento dell'iter procedurale previsto dal regolamento comunale per la gestione del compostaggio.

#### **Art. 17 - Agevolazione per avvio al recupero di rifiuti urbani (d.lgs. 116/2020)**

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

## **Art. 18 – Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta**

- 1 Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'art. 17 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tale termine, solo per il primo anno di applicazione 2022, è stato fissato al 31 maggio 2021 dal D.L. n. 41/2021 (Decreto Sostegni).
- 2 Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
- 3 La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine di cui al comma 1, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
- 4 Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Ambiente, ai fini del distacco dal servizio pubblico.
- 5 Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo al Comune, fatta salva la disponibilità del Gestore, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
- 6 L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare al Comune, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
- 7 Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti, allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
- 8 Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
- 9 La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita

dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

### **Art. 19 - Riduzioni per servizio limitato**

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuto in misura pari al 40% sia sulla parte fissa sia sulla variabile della tariffa applicata per la tipologia di utenza interessata (art.1 comma 657 L. 147/2013). Per l'applicazione della presente norma viene considerata zona non servita quella avente una distanza superiore a 300 metri dal cassonetto più vicino. In presenza di strada di accesso privata, la distanza è misurata dal punto di raccolta rifiuti fino al punto di inizio della strada privata (la strada privata non viene conteggiata).
2. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente (art.1 comma 656 L. 147/2013).

### **Art. 20 - Applicabilità e cumulo di riduzioni**

1. Le riduzioni di cui ai punti precedenti saranno concesse sulla base di elementi e dati contenuti nella dichiarazione di parte. In caso di condizioni che fanno venir meno le riduzioni, il contribuente è tenuto a dichiarare le variazioni all'Ufficio Tributi del Comune; in difetto il tributo sarà recuperato nei termini previsti dalla normativa.
2. Il Comune si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, le condizioni che implicano la riduzione. In caso di inesistenza delle stesse verrà immediatamente adeguata la tariffa e l'utenza dovrà corrispondere gli importi mancati relativi alla riduzione.
3. In caso di più riduzioni, l'Ufficio attribuirà agli aventi diritto la riduzione maggiore.
4. Le riduzioni, una volta concesse, competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni dichiarate.

### **Art. 21 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione**

1. Il verificarsi o il cessare del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio o fine occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette, entro il 30 giugno dell'anno successivo. Tale obbligo è esteso anche alle richieste per l'ottenimento delle riduzioni ed esenzioni nonché alla loro cessazione.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette

modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

5. La dichiarazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) generalità del soggetto dichiarante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) il numero degli occupanti i locali, qualora nello stesso immobile siano presenti più nuclei familiari;
- e) data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- f) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ISTAT dell'attività prevalente;
- b) generalità del soggetto dichiarante, con indicazione della qualifica;
- c) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile ed eventuale superficie non tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree dichiarati e loro partizioni interne;
- e) data di inizio dell'occupazione/detenzione, possesso o di variazione degli elementi dichiarati;
- f) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni.

6. In caso di mancata presentazione della dichiarazione entro i termini, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali e delle aree (a titolo esemplificativo non è sufficiente il cambio di residenza per non essere più soggetto al pagamento del tributo), ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine previsto.

## **Art. 22 - Versamenti**

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente Regolamento.
2. Per facilitare il corretto versamento del tributo ed assicurare la massima semplificazione degli adempimenti, il Comune fa pervenire ai contribuenti appositi avvisi contenenti i modelli di pagamento preventivamente compilati, entro i termini di scadenza, sulla base del contenuto delle dichiarazioni e dei dati in proprio possesso. I suddetti modelli di pagamento sono altresì resi disponibili su richiesta, anche con modalità telematiche. In ogni caso, è obbligo dei contribuenti prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito dei suddetti avvisi, al fine di poter comunque eseguire il versamento del tributo come previsto per legge, avendo riguardo ai termini di scadenza ed alle tariffe applicabili, oggetto di pubblicità legale.
3. La scadenza ed il numero delle rate saranno fissati annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale. L'importo complessivo del tributo annuo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a

quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

4. Il contribuente che presenti la dichiarazione TARI nei termini di legge, ma successivamente alla prima scadenza di versamento fissata per l'anno di riferimento, è tenuto a versare il tributo (o maggior tributo) dovuto entro le scadenze fissate per il primo anno utile successivo; entro tali scadenze sarà comunque inviato apposito avviso di pagamento, come previsto dal comma 2.
5. Al contribuente che non versi quanto dovuto alle prescritte scadenze può essere fatto pervenire un sollecito di pagamento, con invito ad adempiere entro un termine ragionevole. Al destinatario è addebitato il costo unitario documentabile di elaborazione, stampa e spedizione.
6. In caso di inadempienza, al contribuente che non versi quanto dovuto è notificato formale avviso di accertamento, come previsto al successivo art. 23, comma 3. Resta fermo che l'emissione dell'avviso di accertamento non è preclusa dall'eventuale mancato recapito del sollecito di cui al comma precedente.
7. In caso di ritardati versamenti spontaneamente eseguiti dal contribuente prima dell'avvio dell'attività di accertamento non si applicano le sanzioni da ravvedimento di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.

### **ART. 23 - Accertamento**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
7. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5 e 6 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
8. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.



9. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D. Lgs. 218/1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.
10. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
11. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

#### **ART. 24 - Rimborsi**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso il Comune si pronuncia entro 90 giorni dalla data di presentazione.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo relativo al calcolo degli interessi.

#### **Art. 25 - Importi minimi**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale, complessivamente dovuto, è inferiore o uguale a € 12,00.
2. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

#### **ART. 26 - Calcolo degli interessi**

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

#### **ART. 27 - Trasparenza**

1. Il Comune all'interno del proprio sito internet istituzionale pubblica informazioni e tabelle riepilogative relativamente alla TARI, mantenendo aggiornate fattispecie impositive e relative tariffe; ciò in ossequio ai principi di trasparenza, collaborazione, semplificazione e condivisione delle informazioni, anche ai sensi di quanto disposto dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con Delibera n. 444 del 30.10.2019.

## **ART. 28 – Entrata in vigore e norme di rinvio**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti. Inoltre esso si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.